

Camera Penale di Cosenza

“Osservatorio Carcere”

Istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza del 21 novembre 2016

Diritto all'affettività: l'abominevole comunicato dell'USSP.

Il sostegno dell'Osservatorio Carcere della Camera Penale di Cosenza all'UCPI.

Preso atto del deplorabile comunicato apparso sul sito dell'USSP, dal titolo 'Eiaculazione penitenziaria', e del puntuale intervento dell'UCPI e dell'Osservatorio Carcere nazionale nello stigmatizzare i relativi contenuti, l'Osservatorio Carcere della Camera Penale di Cosenza 'Avv. F. Fullo' si associa - totalmente - a quanto già compiutamente rappresentato dall'Avv. R. Polidoro ed esprime il massimo sostegno.

Il comunicato dei Sindacati di Polizia penitenziaria pone come chiaro intento quello di carpire, in modo 'becero', l'attenzione di quel substrato culturale, di basso rango, che - attualmente - inneggia verso sentimenti di odio, antisemitismo, razzismo ed omofobia e che ben si presta ad accogliere ragioni, come quelle manifestate dal comunicato *de quo*, dall'esiguo contenuto sostanziale.

Molte sono le argomentazioni deficitarie all'interno dell'inciso pubblicato.

E', innanzitutto, inaccettabile che il diritto all'affettività, oggetto dell'art. 1, co. 85, n), della delega al governo in materia di ordinamento penitenziario [DDL C. 4358], possa - in qualche modo - essere ristretto all'alveo dei rapporti sessuali [semmai i contenuti fossero stati costruttivi]. Tale diritto, difatti, è manifestazione esterna di più ampi diritti fondamentali, riconosciuti sia dalla Carta fondamentale sia dalle fonti sovranazionali quali, ad esempio, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta, all'art. 3, i trattamenti inumani e degradanti e, all'art. 8, tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Pertanto, il diritto all'affettività [più ampiamente] inteso come diritto a conservare e mantenere i rapporti con i propri legami familiari, non può essere

Camera Penale di Cosenza

“Osservatorio Carcere”

Istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza del 21 novembre 2016

inquadrato come un beneficio concesso al reo, ma come uno strumento dell'Ordinamento giuridico volto ad agevolare il reinserimento sociale e ad attuare pienamente il fine rieducativo della pena, stabilito dall'art. 27, co. 3, Cost, ovvero – comunque – a riconoscere la tutela di altri diritti inviolabili quali il diritto alla salute [art. 23 Cost.] ovvero quello allo sviluppo della vita familiare [art. 29, 31, Cost.] ovvero – ancora – il diritto fondamentale all'eguaglianza [art. 2, Cost.].

L'affettività per i detenuti, infine, è argomento conosciuto e come tale non dovrebbe suscitare cotanto stupore. Già la Corte costituzionale, nel 2012 con la sent. n. 301, pur dichiarando l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede il **controllo visivo** del personale di custodia **sui colloqui dei detenuti e degli internati**, in tal modo impedendo loro di avere **rapporti affettivi intimi, anche sessuali**, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza, aveva – comunque – evidenziato la assoluta necessità di un intervento del legislatore, additando la questione come una *‘esigenza reale e fortemente avvertita’* e *‘che merita ogni attenzione da parte [del legislatore]’* dello stesso.

La preoccupazione destata dal comunicato in oggetto, già rappresentata dall'UCPI è reale e, per questo motivo, gli operatori del diritto, finanche Codesto Osservatorio, non possono permettere che un argomento così pregnante, che racchiude la convergenza di più diritti fondamentali e inalienabili, possa essere incivilmente svilito da una banale, quanto volgare: ‘affettività del pene’.

Cosenza, 14 novembre 2017